

## CONVENZIONE DI DISTACCO

### TRA

**Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli**, codice fiscale e partita I.V.A. 13109681000, con sede in Roma, Largo Francesco Vito n. 1, in persona del Direttore Generale, Ing. Enrico Zampedri (di seguito, anche la “Fondazione”);

e

**Centro Nazionale Trapianti**, codice fiscale 80211730587 e partita I.V.A. 03657731000, con sede in Roma, viale Regina Elena n. 299, in persona del Direttore Generale, dott. Alessandro Nanni Costa, nominato con Decreto Ministeriale del 25/02/2014 (di seguito, anche “Centro” o “CNT”; e, insieme con la Fondazione, le “Parti”);

### PREMESSO CHE:

- la Fondazione ha la titolarità e la gestione del Policlinico Universitario A. Gemelli (di seguito, anche “Policlinico Gemelli” o “Policlinico”), ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale;
- il CNT, istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità dalla Legge 1 aprile 1999, n. 91, è un organo tecnico del Ministero della Salute, preposto al sistema nazionale trapiantologico, con funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo delle attività e delle strutture che rientrano nell’ambito di competenza, nonché con funzioni assistenziali h24;
- in particolare, la legge istitutiva riconosce al CNT funzioni operative per quanto riguarda l’assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale (art. 8, comma 6, lettere f) e l) della Legge 91/1999);
- la predetta normativa attribuisce, inoltre, al CNT funzioni di promozione e coordinamento dei rapporti con le istituzioni estere al fine di facilitare lo scambio di organi, nonché funzioni di controllo sullo scambio degli organi con gli altri Stati membri dell’Unione Europea e con i Paesi terzi (art. 8, comma 6, lettere m) e m-ter) della Legge 91/1999);
- il CNT, in attuazione delle predette disposizioni di legge, ha dato avvio al coordinamento operativo nazionale delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi e tessuti, servizio che assolve alle funzioni di allocazione di organi e tessuti sull’intero territorio nazionale e che favorisce gli scambi transfrontalieri con i Paesi dell’UE e con i Paesi terzi;
- il CNT, per garantire il funzionamento e lo sviluppo di tale servizio di interesse per l’intera rete nazionale trapianti, si avvale di personale medico e sanitario;

- la Fondazione – considerati l'eccellenza e il prestigio, in ambito scientifico, dell'ISS e del CNT – ha manifestato l'interesse a distaccare proprio personale sanitario presso le strutture del Centro, anche al fine di favorire l'accrescimento professionale del medesimo personale;
- sussiste un interesse concorrente del CNT a che il personale sanitario della Fondazione operi a supporto delle attività del Centro;
- in base all'articolo 2, comma 308, lett. a), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008) il CNT può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali;
- il Direttore Sanitario della Fondazione ha manifestato il proprio consenso alla stipulazione del presente accordo.

TUTTO CIO' PREMESSO,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1**

Le Premesse sono parte integrante del presente accordo.

**Art. 2**

Il CNT, per le finalità di cui in premessa, si avvarrà della collaborazione della dott.ssa Lara Pallotta, dipendente della Fondazione con qualifica di infermiera, con inquadramento contrattuale in categoria D, posizione economica D3, del CCL per il Personale non Dirigente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, che, agli effetti del presente accordo, sarà collocata in posizione di distacco e svolgerà la propria professione presso il Centro Nazionale per i Trapianti.

**Art. 3**

La titolarità del rapporto di lavoro con la dott.ssa Lara Pallotta resterà in capo alla Fondazione, compresi gli obblighi di retribuzione e contribuzione previdenziale ed assistenziale.

Restano, altresì, a carico del Policlinico gli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché ogni adempimento ad essa connesso.

Per il periodo di distacco, la dott.ssa Lara Pallotta opererà osservando le direttive del Direttore del Centro.





#### **Art. 4**

La dott.ssa Lara Pallotta conserverà i propri diritti e doveri di carattere istituzionale nell'ambito del contratto individuale di lavoro in essere con la Fondazione, con applicazione dei relativi trattamenti economici e normativi, e sarà tenuta, a titolo di distacco, a svolgere la propria attività presso il CNT, nonché all'osservanza dei regolamenti e di ogni altra disposizione vigente per il personale in servizio presso tale Centro.

Il CNT dovrà tenere informata la Fondazione in merito all'attività lavorativa svolta nonché riguardo ad ogni comportamento che possa dar luogo all'irrogazione di sanzioni disciplinari, rimanendo il potere disciplinare, ivi compreso quello di cessazione del rapporto di lavoro, in capo alla Fondazione medesima.

La presente Convenzione è stipulata nell'interesse della Fondazione e non comporta l'instaurazione di alcun rapporto lavorativo tra CNT e dott.ssa Pallotta.

#### **Art. 5**

La Fondazione continuerà a corrispondere alla dott.ssa Lara Pallotta il trattamento economico complessivo e sosterrà gli oneri conseguenti e, alla fine di ciascun mese, addebiterà al CNT un importo esattamente pari al costo del lavoro, comprensivo di oneri sociali.

L'addebito di cui sopra dovrà essere liquidato dal CNT entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'addebito, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT42B0200805314000400266478, intestato alla Fondazione.

Il mancato o ritardato pagamento darà luogo al decorso di interessi legali sulle somme scadute in favore della Fondazione, salvo maggiori spese che saranno automaticamente addebitate sulla fattura successiva, senza necessità di formale costituzione in mora.

#### **Art. 6**

La presente convenzione e, quindi, l'assegnazione ha la durata di un anno a decorrere dal 1 MAR 2017 e potrà essere rinnovata esclusivamente con accordo scritto delle Parti, anche mediante scambio epistolare.

In qualsiasi momento, il CNT o la Fondazione potranno comunicare la cessazione dell'assegnazione, anche anticipatamente rispetto al termine concordato, con un periodo di preavviso di 60 giorni, mediante comunicazione con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. In tal caso, il presente accordo cesserà di produrre ogni effetto allo spirare del termine di preavviso indicato e il CNT sarà tenuto alla corresponsione di quanto dovuto per l'attività svolta fino alla data di recesso.



#### **Art. 7**

Il CNT esonera, e comunque tiene indenne, la Fondazione da ogni impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terze parti, dall'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione.

A tal fine, il CNT dichiara di essersi dotato di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera idonea a coprire tutte le attività da esso eseguite, anche valendosi delle prestazioni di cui alla presente Convenzione.

#### **Art. 8**

Il CNT dichiara di aver adottato tutte le misure a tutela dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e antinfortunistica. In particolare il CNT adempirà gli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché le prescrizioni contenute nelle norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La Fondazione rimane responsabile d'informare e di formare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali lo stesso viene distaccato.

Il CNT s'impegna a fornire al lavoratore, prima dell'inizio delle prestazioni della presente convenzione, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree oggetto dell'attività di convenzione e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

La Fondazione e il CNT s'impegnano ad attivare tutte le procedure di legge concernenti lo scambio d'informazioni necessarie ad assicurare la sorveglianza sanitaria e fisica del lavoratore.

#### **Art. 9**

Il CNT dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione (consultabile sul sito internet: [www.policlinicogemelli.it](http://www.policlinicogemelli.it)) e si impegna a rispettarne le disposizioni.

La violazione di una delle suddette disposizioni costituisce causa di risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

#### **Art. 10**

Le Parti precisano che eventuali modifiche, integrazioni o proroghe della convenzione avranno efficacia e potranno essere concordate tra i contraenti solo in forma scritta.



**Art. 11**


Ogni controversia riguardante l'interpretazione o l'esecuzione del presente accordo, o comunque derivante da tale accordo, sarà devoluta, in via esclusiva, al Foro di Roma.

\* \* \*

Il presente atto, letto ed approvato dalle Parti è sottoscritto anche dalla dott.ssa Lara Pallotta, per integrale accettazione del suo contenuto.

Roma, 23/02/2017

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli  
(ing. Enrico G. Zampedi)



Centro Nazionale Trapianti  
(dott. Alessandro Nanni Costa)



dott.ssa Lara Pallotta

